

cio-sanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza.

8. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, dopo le parole: di verifica aggiungere le seguenti: e di controllo.

8. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le regioni, aggiungere le seguenti: le province autonome di Trento e Bolzano.

8. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 51
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 8.51 della Commissione, sostituire le parole: commi 5 e 6, e 10 con le seguenti: commi 4 e 5, nonché delle associazioni sociali e di tutela degli utenti e dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

0. 8. 51. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8.51 della Commissione, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: commi 4 e 5.

0. 8. 51. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8.51 della Commissione, sopprimere le parole: e 6.

0. 8. 51. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: articolo 1, commi 4 e 5, con le seguenti: articoli 1, commi 5 e 6, e 10.

8. 51. La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

8. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.

8. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: concertazione con aggiungere le seguenti: le comunità montane e.

8. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: unitaria con la seguente: integrata.

8. 41. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

* **8. 9.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

* **8. 40.** Novelli.

Al comma 3, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono previsti, inoltre, incentivi a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e sanitarie.

8. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: definizione di politiche integrate con le seguenti: coordinamento delle politiche.

8. 11. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di politiche integrate, con le seguenti: delle iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche.

8. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: sociali, aggiungere la seguente: ambiente,

8. 48. Procacci, Gardiol.

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

8. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: in grado di coordinare fino alla fine della lettera.

8. 49. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: promozione con la seguente: adozione.

8. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: fissati dallo Stato aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei medesimi requisiti minimi.

8. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: per l'autorizzazione, fino alla fine

della lettera, con le seguenti: per la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti per l'accreditamento e la vigilanza sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività sociali.

8. 16. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera f) dopo la parola: accreditamento aggiungere le seguenti: il convenzionamento.

8. 17. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.

8. 42. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.

8. 47. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sostituire le lettere g) e h) con le seguenti:

g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera f) del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera f), all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori di cui alla successiva lettera h);.

h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f), degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei

servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi.

8. 19. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera f), del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera f), e sulla base di indicatori oggettivi di qualità, all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori oggettivi di qualità;

8. 18. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: registri dei soggetti aggiungere le seguenti: pubblici e di registri dei soggetti privati.

8. 43. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

8. 44. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f), degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni,

nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

8. 20. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera h), dopo la parola: definizione aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f).

8. 21. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: dei requisiti di qualità con le seguenti: degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza.

8. 22. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi.

8. 23. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

* **8. 24.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

* **8. 25.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) definizione per i servizi sociali facoltativi dei criteri per l'emissione dei buoni servizio da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede regionale.

8. 26. Novelli.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) definizione per i servizi facoltativi dei criteri per l'emissione dei buoni servizio da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede regionale.

8. 45. Gardiol.

Al comma 3, lettera l), dopo la parola: definizione, aggiungere le seguenti: entro centottanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

8. 27. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera l) dopo le parole: delle prestazioni aggiungere le seguenti: con pagamento di retta a favore della famiglia.

8. 1. Lucchese, Del Barone.

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da: sulla base dei criteri fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera g).

8. 30. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera l) aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 438 del codice civile, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli elencati nell'articolo 433 del codice civile di soggetti maggiorenni.

*** 8. 28.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, lettera l) aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 438 del codice civile, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli elencati nell'articolo 433 del codice civile di soggetti maggiorenni.

*** 8. 29.** Novelli.

Al comma 3, lettera l) aggiungere, in fine, le parole: e ferma restando l'assenza di obblighi da parte dei parenti, di versare contributi economici agli enti pubblici per l'erogazione ai soggetti maggiorenni delle prestazioni sociali di cui alla presente legge.

8. 50. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione con la seguente: coordinamento.

8. 31. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riconosciuto ai sensi dell'articolo 12.

8. 32. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle tariffe medesime;.

8. 34. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e convenzionati.

8. 35. Valpiana, Giordano, Nardini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 52
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 8. 52 della Commissione, sopprimere le parole: rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

0. 8. 52. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 52 della Commissione, sostituire le parole: a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 con le seguenti: alle competenze loro attribuite.

0. 8. 52. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 52 della Commissione, sopprimere le parole:, comma 2, lettere a), b) e c),

0. 8. 52. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti con le seguenti: , secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

8. 52. La Commissione.

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: in merito alle attività concernenti i servizi sociali obbligatori.

8. 33. Novelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli indicatori e dei parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati, nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei servizi sociali.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera f).

8. 37. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di adozione del piano nazionale di cui all'articolo 18, del servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 3, lettera d), nonché gestione del medesimo servizio;

8. 36. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 55
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: definiscono gli obblighi automaticamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e servizi, nonché i risarcimenti esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli stessi oltre i termini indicati nella carta dei servizi di cui all'articolo 13 e.

0. 8. 55. 2 Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le parole: prestazioni sociali aggiungere le seguenti: prevedono misure per incentivare.

0. 8. 55. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 55 della Commissione, sostituire le parole: e l' eventuale istituzione, con le seguenti: e prevedono misure atte a incentivare l'istituzione, da parte delle associazioni sociali e di tutela dei cittadini,.

0. 8. 55. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le parole: uffici di tutela aggiungere la seguente: regionali.

0. 8. 55. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 55 della Commissione, sopprimere le parole da: conseguentemente fino alla fine del periodo.

0. 8. 55. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8.55 della Commissione, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-ter. Per garantire effettivamente il diritto alla partecipazione, le regioni disciplinano la costituzione di comitati di partecipazione degli utenti e operatori.

3-quater. I comitati verificano il funzionamento dei servizi di assistenza sociale erogati sul territorio, presentano istanze di critica e proposta ai responsabili dei servizi e, se del caso, anche al direttore dell'unità locale per i servizi di assistenza sociale.

0. 8. 55. 1. Valpiana.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23.

8. 55. (ulteriore riformulazione) La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, con le seguenti: Per l'attuazione dei trasferimenti di competenza di cui agli articoli 6 e 7.

8. 38. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di quelle necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge.

8. 39. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

(A.C. 332 - sezione 5)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Piano di zona).

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e

socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione indicate al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

(Piano di zona).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Piano di zona).

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, acquisiti i pareri delle associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB accreditate, provvedono per gli interventi sociali e socio-sanitari, tenuto conto delle indicazioni del piano regionale, di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti, i mezzi e i tempi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative e gestionali dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali, umane e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera g);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di delega all'azienda unità sanitaria locale e di concertazione con la medesima e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella valutazione dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate anche da forme di concertazione indicate al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende sanitarie, degli altri soggetti firmatari dell'accordo e degli utenti, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate anche a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. Per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, l'accordo di programma, di cui al comma 2, è stipulato d'intesa con i soggetti pubblici e privati, di cui al comma 1, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali della zona.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: unità sanitarie locali aggiungere le seguenti: e con le amministrazioni provinciali.

19. 9. Michielon.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: unità sanitarie locali aggiungere le seguenti: acquisiti i pareri delle associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB accreditate,.

19. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 19.12
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 19. 12 della Commissione, sostituire le parole: disponibili, ai sensi dell'articolo 4 con le seguenti: del fondo nazionale per le politiche sociali.

0. 19. 12. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, dopo la parola: provvedono aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4.

19. 12. La Commissione.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: modalità organizzative aggiungere le seguenti: e gestionali.

19. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: finanziarie, strutturali aggiungere la seguente: umane.

19. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: professionali aggiungere le seguenti: necessarie a definire l'entità delle prestazioni.

19. 7. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale con le seguenti: di delega all'azienda unità sanitaria locale e di concertazione con la medesima.

19. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e flessibili.

19. 10. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di auto-aiuto.

19. 11. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: finalizzate aggiungere la seguente: anche.

19. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sopprimere le parole: , anche con proprie risorse.

19. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel caso di mancata redazione o di mancata approvazione del piano di zona, la regione interverrà con potere surrogatorio.

19. 8. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

(A.C. 332 - sezione 6)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al

comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

4. Lo schema di regolamento di cui al comma 3, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale

per le politiche sociali, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera m). Fino alla data di entrata in vigore del Piano nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale formula alla medesima Conferenza unificata una proposta di riparto secondo i citati parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera m). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 25.

6. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 25. Ulteriori risorse possono essere attribuite al Fondo nazionale per le politiche sociali in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti della spesa di natura corrente.

7. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 25, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

8. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al citato Fondo nazionale.

9. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non vincolata dei trasferimenti ricevuti entro i tempi indicati nel provvedimento di trasferimento, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al comma 1, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel

triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale nonché per l'erogazione dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, lo Stato ripartisce alle regioni le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dall'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della Sanità, secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale tenuto conto

del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando la copertura delle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 nonché delle prestazioni sociali e socio-assistenziali previste dal Piano nazionale ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 18.

3. Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali e non riducibili individuate dal Piano nazionale degli interventi dei servizi sociali di cui all'articolo 18.

4. Le regioni nella ripartizione delle risorse agli enti locali prevedono una quota percentuale di risorse a favore dei comuni associati nei bacini di utenza di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).

5. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento di tali prestazioni.

6. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al citato Fondo nazionale.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, dopo le parole: di politica sociale *aggiungere le seguenti:* nonché per l'erogazione dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22, comma 2,

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea, sostituire le parole: il livello essenziale con le seguenti: i livelli essenziali non riducibili.

20. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, dopo la parola: ripartisce aggiungere le seguenti: alle regioni.

20. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le finalità della presente legge il fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

1-ter. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 15. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2 sopprimere le parole: tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali.

20. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

3. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

20. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

3. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale.

20. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte delle regioni o degli enti locali relativamente allo stanziamento dei fondi o all'erogazione degli emolumenti economici di rispettiva competenza.

20. 12. Maura Cossutta, Saia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

20. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: , con proprio decreto,

20. 16. La Commissione.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fondo nazionale per le politiche sociali aggiungere le seguenti: , tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15,

20. 17. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20.18
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 20.18 della Commissione, dopo le parole: di cui al presente comma inserire le seguenti: al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, comma 3, lettera m).

Conseguentemente:

sostituire le parole: all'articolo 18, comma 3, lettera m) con le seguenti: al medesimo articolo;

all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: livello essenziale inserire le seguenti: non riducibile.

0. 20. 18. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 20.18 della Commissione sostituire le parole: sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera m) con le seguenti: sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento, secondo parametri basati sul numero di abitanti per regioni nonché sulla percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento, tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

0. 20. 18. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: In sede di prima applica-

zione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *m*).

20. 18. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 20.7
DEL GOVERNO.

All'emendamento 20.7 del Governo, comma 5-bis, sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2000 e di lire 280 miliardi con le seguenti: 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 400 miliardi.

Conseguentemente, al comma 5-ter:

sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2000 e a lire 280 miliardi con le seguenti: 250 miliardi per l'anno 2000 e a lire 400 miliardi;

dopo le parole: allo scopo utilizzando, aggiungere le seguenti: per una somma pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 e a lire 120 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché.

0. 20. 7. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Stucchi, Cavaliere, Molgora.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per le finalità della presente legge il Fondo nazionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di lire 200 miliardi per l'anno 2000 e di lire 280 miliardi per l'anno 2001.

5-ter. Al relativo onere pari a lire 200 miliardi per l'anno 2000 e lire 280 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando, per una somma pari a lire 200 miliardi per l'anno 2000 e a lire 279 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, per una somma pari a lire 1 miliardo per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5-quater. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 7. Governo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2002 con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

20. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque in misura non inferiore al 4 per cento del PIL nazionale.

20. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

20. 13. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: politiche sociali aggiungere la seguente: anche.

20. 11. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 7, dopo le parole: confluiscono con aggiungere le seguenti: vincolo di.

20. 14. Maura Cossutta, Saia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20.19
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 20.19 della Commissione, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: delle risorse.

Conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole: provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse alle regioni che hanno provveduto all'impegno contabile della quota.

0. 20. 19. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 20.19 della Commissione, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: ciascuna regione.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse alle regioni che hanno provveduto all'impegno contabile della quota.

0. 20. 19. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 20.19 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante.

0. 20. 19. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 20.19 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: Le

disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante, entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

0. 20. 19. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 20.19 della Commissione aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

0. 20. 19. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 9, sostituire le parole da: non vincolata fino a: di cui al comma 1 con le seguenti: non specificamente finalizzata ai sensi del comma 7 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 5, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 5.

20. 19. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma.

10. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è finanziato a carico della fiscalità generale ed è destinato a coprire in via primaria i costi sostenuti dagli enti pubblici per garantire l'erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali obbligatori. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali non deve essere comunque inferiore alla media della spesa pubblica relativa alla spesa per le politiche sociali dei paesi dell'Unione Europea.

20. 6. Valpiana, Giordano, Nardini.